Esami on line e GDPR

La gestione degli "esami on line", che andrebbe valutata per il solo periodo di emergenza, spinge a fare squadra specie nei confronti dei grandi player delle varie piattaforme, spesso riluttanti a modificare le loro logiche commerciali, al fine di ottenere il massimo in termini di conformità dei prodotti rispetto alle esigenze:

- Didattiche
- Organizzative (interne e rispetto ai numeri di studenti da gestire)
- Di usabilità e accessibilità, in un paese non ancora connesso uniformemente
- Legali, per la validità degli esami
- Di protezione dati, secondo le policy di privacy by design e by default, minimizzazione di dati sia in termini di raccolta che di memorizzazione e conservazione (tempi inclusi) e legittimità dei trattamenti.

Qualunque sia la soluzione analizzata, essa non potrà comunque essere LA soluzione ottimale per tutti gli Atenei, poiché il GDPR richiama i Titolari ad adottare le misure tecniche ed organizzative tenendo conto, tra gli altri, dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché del contesto del trattamento e ogni ateneo ha il suo "stato dell'arte" e il suo contesto, in termini di dotazione organica, numerosità degli studenti, piano di investimenti economici, asset tecnologico, nonché assetto organizzativo e personale con competenze IT.

Ai fini dell'accountability, ogni Titolare sarà chiamato quindi a mettere pesi diversi sui piatti della bilancia, si auspica con un'azione sinergica tra il settore IT, quello didattico-legale e il DPO, nel rispetto dei ruoli di ciascuno.

Una riflessione merita poi l'aver sentito parlare, nei giorni scorsi, solo di esami orali e mai scritti nell'ipotesi di un Esame di Stato "a distanza". Lo stesso Garante, nel recente provvedimento, si riferisce esclusivamente alla "didattica a distanza" ponendo l'attenzione su come già solo questa debba svolgersi nel rispetto della "riservatezza e della dignità degli studenti" e, aggiungerei, docenti.

E' rigorosamente prioritaria quindi una valutazione seria sul bilanciamento di tali interessi della sfera personale con quelli del mondo accademico, specie di grandi dimensioni e che ben conosciamo, rispetto qualsiasi scelta tecnologica, tenendo conto degli innumerevoli aspetti critici che pongono le sessioni on line "uno a molti", degli "esami scritti a distanza", per i controlli di regolarità.

Prima di adottare soluzioni che necessitano di comportamenti invasivi quali il controllo del pc e anche dello smartphone dello studente (assumendosi i rischi di veicolare malware su strumenti privati usati spesso, da tutta la famiglia, per transazioni personali) chiediamoci allora se siano rispettati i principi di "necessità e proporzionalità" dei trattamenti o non sia possibile iniziare a rimodulare le prove scritte, nelle forme e nella durata, sulla base di un principio di privacy by design e by default che non è assolutamente solo tecnologico, per consentire l'adozione di soluzioni a minor impatto privacy.

La DPIA favorisce questo tipo di autoanalisi e pertanto sarebbe sempre consigliabile effettuarla. Anche il disporre di una "check list" dei parametri su cui concentrare la massima attenzione, per garantire il rispetto dei principi previsti all'art. 5 del GDPR - p.e. caratteristiche cui un software dovrebbe rispondere in termini di raccolta, privilegi d'accesso ai dati e conservazione degli stessi, cui affiancare gli aspetti critici organizzativi, legali, di usabilità,..che possono aumentare l'esposizione al rischio del trattamento - potrebbe essere un utilissimo ausilio per consentire, a ciascun ateneo, di individuare la soluzione migliore rispetto al proprio contesto.

Flavia Cristiano - Unipg